

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	415
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VICENTINI ed altri Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783)	415
PRESIDENTE	415
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (285-B)	416
PRESIDENTE	416, 417
TURNATURI, <i>Relatore</i>	416
WALTER	416
CAVALLARI VINCENZO	417
Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1 ^a categoria per l'anno 1953. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (902)	417
PRESIDENTE	417, 418
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	417
WALTER	418
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	418

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e Schiratti.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini ed altri: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini, Longoni e Bima: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Il proponente, onorevole Vicentini, è d'accordo con il Governo per il rinvio della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (285-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 marzo 1954 e modificato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a riferire sulle modificazioni introdotte dal Senato.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge ritorna al nostro esame dopo che la nostra Commissione lo aveva approvato. Il Senato vi ha apportato alcune lievi modifiche per quanto riguarda il principio, da noi affermato, della soppressione della facoltà demandata ai comuni di accordare la possibilità ai rivenditori al dettaglio di applicare l'imposta di consumo in abbonamento.

Precisamente, il secondo comma dell'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva che: « In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

Il Senato, pur riconfermando questo principio, ha inteso apportarvi un lieve temperamento, laddove è stabilito: « con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettuino in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

In sostanza, con la modifica apportata dal Senato al secondo comma dell'articolo 2, si è inteso consentire la possibilità dell'abbonamento per le bevande vinose, quando si tratti di frazioni distanti dal capoluogo oltre tre chilometri oppure quando queste frazioni distino oltre un chilometro ma si trovino in zone di montagna, per cui è difficile l'applicazione del sistema a tariffa.

Mi rimetto, in proposito, al parere della Commissione.

WALTER. Faccio presente che, approvando questo provvedimento, ci troviamo nell'impossibilità di poter discutere il progetto di legge di iniziativa dei deputati Longo ed

altri: Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni (8).

TURNATURI, *Relatore*. Questa pregiudiziale fu sollevata quando il provvedimento venne a noi in prima lettura, ma la Commissione la respinse. Quindi l'eccezione non è più proponibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione delle modificazioni, introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose, sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 1.

Al terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettuino in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

Pongo in votazione tale nuovo testo.

(È approvato).

L'articolo 2 era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

Il Senato, lasciando identica la prima parte dell'articolo 2, ha così modificato la rimanente parte dell'articolo:

« Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose, la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

CAVALLARI VINCENZO. Per dichiarazione di voto. Mi rammarico di essere arrivato un po' tardi e di non aver potuto assistere all'inizio della discussione. I colleghi mi hanno informato che è stata sollevata la questione dell'abbinamento con la proposta di legge Longo ed altri, e che è stato risposto che l'abbinamento non era possibile in quanto si trattava di una proposta e di un disegno di legge che non avevano attinenza di oggetto. È stato poi osservato che la questione era superata in quanto era già intervenuto un voto della Commissione.

Mi dispiace che la Commissione abbia, in questo particolare caso, tenuto un comportamento diverso da quello che, in generale, si tiene in casi analoghi. A questo punto, evidentemente, non possiamo ritornare sopra un deliberato della Commissione; questa pare sia una prerogativa del Governo, ma a noi deputati non è consentito di far cambiare parere alla Commissione.

Il nostro rammarico consiste nel fatto che, con una votazione (che fra l'altro non ho presente ma che indubbiamente, se si dice che vi è stata, deve esserci stata) si è derogato a quella norma fondamentale che si è sempre seguita in questi casi e si sia, anche in tal caso, dimostrato come il potere di iniziativa parlamentare, per quanto sancito nel nostro regolamento e nella nostra Costituzione, in sede di attuazione pratica incontra tanti ostacoli che, effettivamente, credo sia quasi impossibile ad un deputato, ed a maggior ragione ad un deputato della minoranza o dell'opposizione, ottenere di far approvare la sua proposta di legge.

Per questi motivi, non potremo votare a favore del provvedimento. Ho tenuto a compiere questa dichiarazione affinché possa for-

mare materia di interessamento per l'ulteriore corso dei nostri lavori.

PRESIDENTE. L'eccezione sollevata a proposito dell'articolo 2 è di carattere generale. Già fu sollevata quando il disegno di legge venne in discussione dinanzi alla Commissione, e ricordo perfettamente che ebbi a far rilevare — e la Commissione ne fu convinta — che si tratta di oggetto diverso.

Lei, onorevole Cavallari, ha ben presente la proposta di legge Longo ed altri, della quale si è parlato per lamentare che non fosse stata iscritta all'ordine del giorno. Questa proposta non vi è stata iscritta, d'accordo coi proponenti, in quanto gli stessi, d'intesa con il Governo, la stanno rielaborando.

D'altronde, quella proposta ha per oggetto l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino; qui siamo invece in materia di sistemi, di modalità di riscossione dell'imposta, quindi è un oggetto completamente diverso, per cui non si applica quella norma regolamentare secondo la quale va abbinata la discussione di proposte di legge vertenti su identica materia.

Ripeto che questa questione fu già sollevata e fu superata: non ricordo se vi fu votazione, ma certamente la Commissione fu convinta che si trattava di materie diverse.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dal Senato, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953 ».

Prego l'onorevole Chiaramello, relatore, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta del disegno di legge che annualmente approviamo per determinare l'importo dell'indennità di contingenza da corrispondere agli invalidi di guerra di prima categoria. Esso è formato di articolo unico e, data l'urgenza e considerato che nel merito

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

non possono nascere discussioni di sorta, prego i colleghi di volerlo senz'altro approvare, onde poter sistemare le pensioni di prima categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Nella fissazione dei dati di contingenza, il Governo avrebbe dovuto riferirsi ai nuovi criteri stabiliti per gli invalidi di guerra che lavorano, e cioè stabiliti di comune accordo fra le organizzazioni dei lavoratori e quelle padronali.

Inoltre, vorrei far voti affinché il Governo si decida finalmente a discutere il progetto sulla rivalutazione delle pensioni di guerra e sulla riforma dell'Opera nazionale fra gli invalidi di guerra.

In tal modo, non avremmo la necessità di regolarizzare periodicamente tali situazioni ogni anno.

Con queste riserve, ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1953 e per l'anno 1953, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 496, esaminato nella precedente seduta del 4 giugno 1954, e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato,

settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE. FA.P.) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (496):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	23
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (285-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	19
Voti contrari	15

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1953 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (902):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Alpino, Andò, Assenato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guggenberg, Gughelminetti, Infantino, Lombardi Ruggero, Longoni, Malvestiti, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

Sono in congedo:

Caiati e Schiratti.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI